



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTEZA NON DEFINITIVA *ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al N. 5951/2015 R.G., avente ad oggetto: *procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali;*

PROMOSSA DA
RUSSO VENERANDO, con il Patrocinio dell'Avv.to SIDOTI ROSA VIVIANA,

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI GIARRE ,
elettivamente domiciliato/a p
GIARRE

LEONARDI GIUSEPPA RI
elettivamente domiciliato/a p
95127 CATANIA

CANNAVÒ MAURIZIO,
elettivamente domiciliato/a p
MASCALI

RESISTENTE/I



All’udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene parzialmente decisa con la pronuncia del presente provvedimento *ex art. 281 sexies c.p.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’odierno ricorso, parte attrice, dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Giarre, ha adito questo Ufficio per sentire accertare, in via principale, l’illegittimità della determina sindacale n. 43/2015, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di direzione dell’Area I in favore del convenuto CANNAVO’ Maurizio, con conseguente condanna del resistente Comune al rinnovo della procedura di selezione e al risarcimento dei danni, e, in subordine, l’illegittimità della determina sindacale n. 45/2015, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di direzione dell’Area III in favore di LEONARDI GIUSEPPA RITA.

Evidenzia che il Comune, dopo avere provveduto alla riorganizzazione della propria struttura, individuando quattro aree di competenza (Aree, I, II, III, IV), ha provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle medesime in violazione degli artt. 109 d.lgs. 267/2000, 19 d.lgs. 165/2001, 53 comma 1 bis l. 165/2001, 36 e 45 Reg. comunale, 1175 e 1375 c.c., e senza il rispetto delle procedure previste dall’art. 19 d.lgs. 165/2001, secondo cui “*l’Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*”.

Evidenzia, inoltre, che la nomina del CANNAVO’ contrasta non solo con il parere dell’ANAC n. 57/2014, per ritenuta situazione di conflitto di interessi (essendo il Cannavò titolare anche dell’incarico di direzione dell’AREA IV, per la Polizia Locale), ma anche con l’art. 53 comma 1 bis l. 165/2001, e ciò in considerazione che l’incarico di dirigente dell’area amministrativa è incompatibile con la qualità ricoperta dal Cannavò di Rappresentante Sindacale Aziendale (doc. 15, fasc. ricorrente).





Si sono costituite le controparti, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.

La domanda formulata in via principale è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Giarre, dopo aver provveduto alla modifica della propria struttura organizzativa, individuando le Aree I (amministrativa), II (economia e finanza), III (tecnica), IV (polizia locale), ha conferito gli incarichi dirigenziali di direzione delle medesime (v. doc. 11, 12, 13, 14, fasc. parte ricorrente).

In particolare, per quel che interessa nella presente sede, con determina n. 43/2015, ha provveduto a conferire al Cannavò l'incarico di responsabile, *ad interim*, della I Area “attività amministrativa”, inizialmente fino al 31.12.2015.

Tale incarico, a dispetto dell'annunciato carattere interinale, risulta successivamente rinnovato, senza che sia stata indetta una selezione, come risulta dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 15.1.2016 (cfr. relativo verbale).

Non risulta che il Comune abbia attivato le procedure previste dall'art. 19, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001 (norma applicabile anche all'ordinamento degli enti locali, cfr. sul punto Cass. 478/2014), secondo cui, per conferire gli incarichi dirigenziali, *“l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”*, procedure del resto necessarie anche ai fini di cui all'art. 109 d.lgs. 267/2000, secondo cui *“Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei*



servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ...”.

Né risulta che l'amministrazione abbia effettuato alcuna comparazione tra i possibili candidati interessati.

Nessuna traccia di simili adempimenti risulta in proposito in seno alla determinazione sindacale n. 43/2015 impugnata (doc. 11, fasc. ricorrente), sul punto del tutto priva di motivazione.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato con conseguente dovere dell'Amministrazione di procedere alla rinnovazione della procedura nel rispetto dei criteri di legge a tal fine previsti, sia per quanto attiene alla pubblicità della procedura, sia per quanto attiene al dovere di comparazione e motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 24.9.2015 n. 18972).

A nulla rileva il Parere dell'ANAC del 25.3.2015, su cui le difese delle parti convenute hanno concentrato in maniera apprezzabile la propria attenzione.

Detto parere, infatti, riguarda il tema della rotazione degli incarichi, con specifico rilievo alla posizione del ricorrente, sottoposto ad indagini preliminari per i reati di cui all'art. 314 (imputazione dalla quale è stato assolto nel corso del giudizio) e 323 c.p. (in relazione al quale, nel corso del presente procedimento, è stato disposto il rinvio a giudizio), per atti compiuti allorquando era dirigente assegnato al settore tecnico del Comune resistente ed al settore urbanistico di altro Comune, e non già l'applicabilità delle procedure previste in materia dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 (che il ricorrente invoca).

Lo stesso parere, a tal riguardo, esterna che, nell'ambito della rotazione degli incarichi, al ricorrente non possano essere conferiti incarichi afferenti alle funzioni per le quali è sottoposto a procedimento penale (settore tecnico e urbanistico), mentre demanda a mere valutazioni di opportunità e cautela la decisione di non conferire incarichi in





settori diversi (come, nel caso di specie, deve ritenersi l'area amministrativa), per quanto sottoposti a rischio corruzione.

Sul punto, va rimarcato che l'art. 3 del d.lgs. 8.4.2013 n. 39, presuppone, ai fini dell'operatività della sanzione dell'inconferibilità dell'incarico dirigenziale, la sussistenza di una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, ancorché non passata in giudicato.

La mera pendenza di un'indagine preliminare ovvero di un processo, pertanto, non può giustificare l'applicazione della detta sanzione.

Ciò risulta confermato dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 39 cit., il quale prevede che *“la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento”*. Ciò significa che, laddove, ad una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, succeda una sentenza di proscioglimento per il medesimo reato, la eventuale permanenza del giudizio non determina la sanzione in esame, per la operatività della quale occorre, pertanto, una sentenza di condanna non rimossa, ancorché ancora non divenuta immutabile.

Ne deriva che, a seguito della nuova struttura organizzativa dell'ente, il ricorrente, dirigente dell'ente convenuto, per quanto indagato per fatti compiuti allorquando operava in settori quali quello tecnico ed urbanistico, aveva interesse a partecipare alla comparazione per il conferimento dell'incarico dirigenziale per l'area amministrativa, non potendosi ritenere che la mera qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari per reati contro la pubblica amministrazione potesse estrometterlo *ex ante* dalla comparazione.

Solo in tale sede, pertanto, avrebbero potuto rilevare, unitamente a tutti gli elementi utili ai fini della valutazione, eventuali ragioni di opportunità e cautela, come quelli espressi nel Parere dell'ANAC il 25.3.2015.



Quest'ultimo, pertanto, non può legittimare l'operato dell'Amministrazione, la quale, in ossequio ai canoni di trasparenza sottesi alle normative citate, avrebbe dovuto procedere al conferimento degli incarichi previa attivazione delle procedure previste dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 e sulla base di una effettiva comparazione delle posizioni dei candidati interessati, adeguatamente esternata nell'apparato motivazionale dei provvedimenti, e tenendo conto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, come quella di cui all'art. 53, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001, secondo cui *“Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”*.

La determina sindacale n. 43/2015 va, pertanto, dichiarata illegittima con conseguente dovere dell'amministrazione di rinnovare la procedura per il conferimento del relativo incarico nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Non rileva, a tal riguardo, che l'incarico in questione avesse scadenza al 31.12.2015, e ciò sia perché detto incarico è stato di fatto rinnovato (verosimilmente senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 19 d.lgs. 165/2001, cfr. sul punto dichiarazioni a verbale del 15.1.2016), donde il permanere dell'interesse alla rinnovazione delle procedure di conferimento dello stesso, sia perché il ricorrente, unitamente a tutta la platea dei possibili interessati, ha interesse qualificato a poter partecipare alla selezione del ruolo di direzione agognato nel rispetto delle procedure di legge, partecipazione che, come visto, gli è stata illegittimamente preclusa dall'amministrazione.

Rimangono, pertanto, assorbite le domande formulate in via subordinata alla esaminata domanda principale.

In ragione di ciò, cessa ogni interesse della convenuta LEONARDI alla permanenza nel giudizio, dal quale va pertanto estromessa.

Per il resto, la causa deve proseguire per la definizioni delle rimanenti domande.



TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile – Lavoro

Le spese nei riguardi della convenuta estromessa vanno compensate in considerazione della verosimiglianza dei vizi procedurali prospettati in ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente decidendo, così statuisce:

ACCERTA l'illegittimità della determinazione n. 43 del 31.3.2015 per il conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile e/o di direzione dell'Area I del Comune di Giarre;

CONDANNA il Comune di Giarre a procedere al rinnovo della procedura per il conferimento del suddetto incarico, nel rispetto delle procedure e dei criteri di legge;

DISPONE l'estromissione dal giudizio di LEONARDI GIUSEPPA RITA;

COMPENSA le spese nei riguardi di LEONARDI GIUSEPPA RITA;

DISPONE, per il resto, la prosecuzione della causa, rinviando per la discussione sulle rimanenti domande, salvo differimenti, all'udienza del 22.2.2017, ore 9,00, con termine per note, limitatamente alle questioni risarcitorie, fino a 20 gg. prima.

Così deciso e pubblicato, in Catania, 21/09/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. M. FIORENTINO